

STATUTO COMITATO REGIONALE ANPAS SARDEGNA ODV

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "ANPAS Comitato Regionale Sardegna" o in forma breve "ANPAS Sardegna", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale in Oristano, Via dei Muratori, 5. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Oristano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Regionale e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successiva-

	mente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A se-	
	guito della predetta iscrizione, l'Associazione assume auto-	
	maticamente la seguente denominazione: " ANPAS Comitato Re-	
	gionale Sardegna Organizzazione di Volontariato", in sigla	
	denominata ANPAS SARDEGNA - ODV".	
	L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica	
	statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscri-	
	zione al predetto Registro.	
	2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazio-	
	ne dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Vo-	
	lontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispon-	
	denza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Art. 3 - Natura Giuridica e missione istituzionale di Anpas	
	Sardegna	
	1. ANPAS SARDEGNA è articolazione di livello regionale del-	
	l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve	
	ANPAS), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il	
	nome di Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assi-	
	stenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Mora-	
	le nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione	
	delle Pubbliche Assistenze italiane.	
	2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la	
	propria attività istituzionale ed associativa sui principi	
	costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale	

		e sull'attività di volontariato.	
	3. È scopo e missione istituzionale di ANPAS SARDEGNA, la co-		
	struzione di una società più giusta e solidale fondata sul		
	riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della per-		
	sona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di so-		
	lidarietà, quale base della convivenza umana.		
	4. ANPAS SARDEGNA partecipa agli obiettivi universali della		
	pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della si-		
	curezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione		
	e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di		
	modelli di consumo responsabili. Essa fonda la sua attività		
	istituzionale ed associativa sui principi costituzionali del-		
	la democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della parte-		
	cipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da		
	intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore		
	della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo		
	e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclu-		
	sivamente per fini di solidarietà.		
	5. ANPAS SARDEGNA è una organizzazione di volontariato e ope-		
	ra come articolazione di ANPAS, Rete Associativa Nazionale		
	del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.		
	6. ANPAS SARDEGNA e le sue associate si avvalgono in modo		
	prevalente delle prestazioni dei volontari associati in con-		
	formità a quanto previsto dalla vigente legislazione.		
	Art. 4 - Simbolo		

	Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la	
	dicitura ANPAS Sardegna. Il Comitato Regionale vigila sull’u-	
	tilizzo del simbolo da parte delle associate nell’ambito del-	
	la disciplina stabilita dagli organi nazionali dell’ANPAS.	
	Art. 5 - Finalità	
	1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, neanche in-	
	diretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e	
	prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di	
	cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (da ora anche	
	CTS), avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volon-	
	tariato delle proprie associate.	
	2. Finalità dell’Associazione è di:	
	sviluppare una cultura della solidarietà e dei diritti; pro-	
	muovere la cultura, la crescita civile e l’educazione alla	
	cittadinanza; attivare forme di partecipazione civile; soste-	
	nere lo sviluppo di pratiche di democrazia partecipata; pro-	
	durre socialità e creare comunità solidali; agire in modo di-	
	retto per la tutela, il riconoscimento e l’accesso effettivo	
	ai diritti, sia in Italia che all’estero.	
	Art. 6. Attività di interesse generale	
	1. Sulla base dei principi e degli scopi dello Statuto nazio-	
	nale di ANPAS, l’Associazione esercita in via esclusiva o	
	principale le seguenti attività di interesse generale anche	
	per il tramite del coordinamento delle sue associate:	

	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'art.5,	
	co.1, lett. a del CTS che nel concreto si traducono nell'ef-	
	fettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla	
	stessa riconducibili:	
	- trasporto disabili e anziani con supporto per disbrigo di	
	pratiche burocratiche;	
	- ritiro e consegna farmaci;	
	- colletta alimentare e distribuzione alimenti in collabora-	
	zione con i Servizi Sociali del Comune di riferimento;	
	- distribuzione buoni pasto in collaborazione con i Servizi	
	Sociali del Comune di riferimento;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5,	
	co.1, lett. b del CTS che nel concreto si traducono nell'ef-	
	fettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla	
	stessa riconducibili:	
	- servizio Emergenza Urgenza 118;	
	- trasporti tramite ambulanza di infermi, disabili o anziani	
	per dimissioni, visite programmate o esami;	
	- assistenza a manifestazioni sportive, sagre, feste in gene-	
	re con servizio di ambulanza;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	

	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-	
	sive modificazioni, di cui all'art. 5, co.1, lett. c del CTS,	
	che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento del-	
	le seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:	
	- trasporto disabili e anziani per visite mediche o esami;	
	- trasporto infermi da e per gli ambulatori o i presidi ospe-	
	dalieri per dimissioni, visite programmate o esami;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa, di cui all'art. 5, co.1, lett. d del CTS	
	che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento del-	
	le seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:	
	- Realizzazione e organizzazione di incontri, seminari su te-	
	matiche legate alla salute e agli stili di vita salutari at-	
	traverso la collaborazione con altri enti quali il Servizio	
	Sanitario Regionale, altre organizzazioni di volontariato a	
	carattere regionale e nazionale;	
	- Realizzazione e organizzazione di incontri, seminari sulla	
	prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la	
	protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro	
	nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collabora-	
	zione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	

	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5,	
	co.1, lett. i del CTS, che nel concreto si traducono nell'ef-	
	fettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla	
	stessa riconducibili:	
	- Aggiornamento e formazione continua dei formatori del cen-	
	tro di formazione ANPAS SARDEGNA.	
	- Promozione della cultura del soccorso e dell'emergenza at-	
	traverso l'attivazione e realizzazione di corsi per la forma-	
	zione di operatori laici e sanitari per il soccorso;	
	- Collaborazione e realizzazione con gli istituti scolastici	
	di attività di promozione del volontariato e realizzazione	
	mediante corsi formativi e informativi;	
	- Progettazione e realizzazione corsi ad enti e alla popola-	
	zione su tematiche varie;	
	- Sensibilizzazione e supporto alle famiglie candidate all'a-	
	dozione internazionale.	
	f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti	
	composti in misura non inferiore al settanta per cento da en-	
	ti del Terzo settore, di cui all'art. 5, co.1, lett. m del	
	CTS che nel concreto si traducono nelle seguenti attività,	
	anche in quanto articolazione regionale della rete associati-	
	va nazionale ANPAS ai sensi degli artt. 4 e 27 dello Statuto	

		nazionale ANPAS:	
		- monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente	
		anche con riguardo al loro impatto sociale	
		- coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o suppor-	
		to delle associate e delle loro attività di interesse genera-	
		le nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo	
		di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i	
		soggetti istituzionali;	
		- garantire servizi strumentali alle associate e ad enti del	
		Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coor-	
		dinamento di attività di interesse generale da questi ultimi	
		svolte;	
		g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
		2014, n. 125, e successive modificazioni di cui all'art. 5,	
		co.1, lett. n del CTS che nel concreto si traducono nelle se-	
		guenti attività specifiche alla stessa riconducibili:	
		- adozioni internazionali;	
		h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
		popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui	
		all'art. 5, co.1, lett. v del CTS che nel concreto si tradu-	
		cono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività spe-	
		cifiche alla stessa riconducibili:	
		- Organizzazione di attività di informazione e formazione dei	
		giovani volontari in servizio civile universale e non median-	
		te la condivisione di elementi storici valoriali sulla difesa	

	non violenta e non armata;	
	- Realizzazione di incontri di approfondimento sulla gestione	
	non violenta del conflitto,	
	anche attraverso la sperimentazione di metodi di gestione	
	della comunicazione favorenti lo sviluppo di una comunicazio-	
	ne assertiva;	
	i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
	colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24	
	dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5, co.1, lett. w del	
	CTS che nel concreto si traducono nelle seguenti attività	
	specifiche alla stessa riconducibili:	
	- realizzazione e organizzazione di iniziative di promozione,	
	sostegno e diffusione del rispetto dei diritti dell'infanzia;	
	- realizzazione e partecipazione alla diffusione delle pari	
	opportunità anche mediante la formazione ad un linguaggio ri-	
	spettoso ed inclusivo;	
	- realizzazione di momenti di riflessione formazione e infor-	
	mazione sulle tematiche legate alla violenza in genere e alla	
	diffusione della cultura del rispetto;	
	- realizzazione di momenti di riflessione e formazione per	

	l'apertura di sportelli d'ascolto per donne e persone vittime	
	di violenza;	
	l) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi del-	
	la legge 4 maggio 1983, n. 184, di cui all'art. 5, co.1,	
	lett. x del CTS, previo accordo con ANPAS nazionale secondo	
	quanto previsto dall'art.5 dello Statuto nazionale, che nel	
	concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle se-	
	guenti attività specifiche alla stessa riconducibili:	
	- Aggiornamento continuo del personale dedicato, realizzazio-	
	ne di incontri di promozione, informazione e formazione	
	sull'istituto delle adozioni nazionali e internazionali e	
	sull'istituto dell'affido familiare;	
	- incontri di accoglienza, preparazione e accompagnamento	
	delle coppie che intendono avviare un percorso di adozio-	
	ni/affido;	
	- avvio di uno spazio di riflessione e supporto delle fami-	
	glie nella fase del post adozione.	
	m) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,	
	n. 225, e successive modificazioni, di cui all'art. 5, co.1,	
	lett. y del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo	
	svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa	
	riconducibili:	
	- interventi di assistenza alla popolazione colpita da cala-	
	mità naturali, in collaborazione con enti pubblici o del Ter-	
	zo Settore;	

	- interventi di assistenza alla popolazione colpita da emer-	
	genze sanitarie, in collaborazione con enti pubblici o del	
	Terzo Settore;	
	- collaborazione con amministrazioni pubbliche per la reda-	
	zione e gestione dei piani di emergenza comunali;	
	- pianificazione e realizzazione simulazioni di emergenze di	
	Protezione Civile e similari;	
	- realizzazione, organizzazione e gestione di attività di in-	
	formazione e formazione del volontariato di protezione civi-	
	le, della comunità scolastica e comuni cittadini sul funzio-	
	namento del sistema nazionale di protezione civile, la sua	
	struttura e le sue modalità operative;	
	- realizzazione, organizzazione e gestione di attività di	
	formazione teorico pratico con il coinvolgimento del volonta-	
	riato di protezione civile nella specializzazione operativa	
	attraverso l'avvio di corsi di approfondimento legati a vari	
	settori (sanitario, logistica, ricerca dispersi ecc);	
	- realizzazione, organizzazione e gestione di attività di in-	
	tervento operativo in caso di emergenze di carattere regiona-	
	le e nazionale su coordinamento del Dipartimento della Prote-	
	zione Civile nazionale per il tramite di ANPAS Nazionale.	
	2. L'Associazione può inoltre costituire e partecipare ad en-	
	ti ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli	
	di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti	
	privati ai sensi del Dlgs 117/2017.	

	Art. 7. Attività diverse	
	1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.	
	2. L'individuazione delle attività diverse è rimessa all'Assemblea Straordinaria.	
	Art. 8. Raccolta fondi	
	1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art. 9 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutte le associate.	
	2. Le cariche associative sono elettive.	
	Art. 10 - Associate	
	1. Possono essere associate al Comitato Regionale ANPAS Sardegna le organizzazioni di volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui	

	all'articolo 1 dello Statuto nazionale di	
	ANPAS, all'art. 3 del presente statuto, e al codice etico di	
	ANPAS.	
	Art. 11 - Affiliate	
	1. Sono affiliate ad ANPAS gli Enti e le organizzazioni indi-	
	cate dall'art. 7 dello Statuto nazionale.	
	2. Le modalità di adesione delle affiliate ad ANPAS sono di-	
	sciplinate dal Regolamento Generale di ANPAS. Il Regolamento	
	Regionale, se redatto, può disciplinare le condizioni di col-	
	laborazione e le eventuali forme di consultazione.	
	3. Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invi-	
	tate, con solo diritto di parola (e senza diritto di voto),	
	alle assemblee del Comitato Regionale.	
	Art. 12 - Partecipazione al movimento	
	1. Il Comitato Regionale ANPAS Sardegna riconosce come suo	
	patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o	
	sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro	
	rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.	
	2. I tesserati delle associate ANPAS possono costituire,	
	nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con	
	finalità di carattere ricreativo, culturale e sportive.	
	Art. 13 - Requisiti delle Associate	
	1. L'associata del Comitato Regionale ANPAS Sardegna deve:	
	- costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, me-	
	diante la partecipazione diretta intendono contribuire alla	

			vita ed allo sviluppo della collettività;	
			- orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di	
			rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione	
			dei valori di solidarietà popolare;	
			- svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più atti-	
			vità di interesse generale di cui all'articolo 3 dello Statu-	
			to Nazionale ANPAS e all'articolo 5 del presente statuto, av-	
			valendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e	
			gratuite dei volontari associati;	
			- fondare la propria struttura sui principi di democrazia e-	
			nunciati dalla Costituzione;	
			- impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini	
			di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la	
			gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle	
			prestazioni fornite dagli aderenti;	
			- stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati	
			secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
			perseguite e l'attività di interesse generale svolta, espli-	
			citando diritti e doveri degli associati e i criteri di e-	
			sclusione;	
			- utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di so-	
			lidarietà;	
			- adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini	
			previsti dal Regolamento generale.	
			Art. 14 - Diritti delle Associate	

	1. Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa	
	vigente, ha diritto di:	
	- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria	
	rappresentanza negli organi istituzionali;	
	- partecipare alle Assemblee con diritto di elettorato attivo	
	e passivo;	
	- essere prontamente informata dai vari livelli sulle inizia-	
	tive attuate e di parteciparvi;	
	- fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi li-	
	velli;	
	- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale di-	
	ritto, l'associata deve presentare domanda scritta al Consi-	
	glio Regionale, il quale provvede entro il termine massimo	
	dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato	
	presso la sede del Comitato Regionale alla presenza di perso-	
	na indicata dal Consiglio Regionale; può limitarne l'accesso	
	per motivate ragioni di riservatezza;	
	2. Le associate esercitano i diritti di elettorato attivo e	
	passivo se sono in regola con il versamento dei contributi	
	associativi, con la sottoscrizione del tesseramento nazionale	
	secondo i termini stabiliti dal Regolamento Generale di ANPAS	
	e se non sono stare sottoposte a sospensione cautelativa.	
	Art. 15 - Doveri delle Associate	
	1. Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vi-	
	gente, devono:	

	- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	- rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliber del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;	
	- diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;	
	- indicare ed utilizzare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;	
	- versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;	
	- consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'articolo 8 dello Statuto Nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;	
	- adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da ANPAS;	
	- sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale, e dal Comitato regionale ANPAS, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla nuova normativa.	
	Art. 16 - Acquisizione e perdita della qualità di associata	
	1. La qualità di associata ad ANPAS si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Na-	

	zionale nei modi previsti dall'art. 12 dello Statuto nazionale.	
	2. La qualità di associata si perde:	
	- Per recesso;	
	- Per morosità;	
	- Per esclusione;	
	- Per cessata attività o scioglimento.	
	3. Recesso.	
	La dichiarazione di recesso deve essere inviata al Presidente Nazionale e per conoscenza al presidente del Comitato Regionale. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale.	
	4. Morosità.	
	Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell'associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.	
	5. Esclusione.	
	Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora,	

	per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua	
	appartenenza all'ANPAS, il Comitato Regionale, ove necessa-	
	rio, prescrive alla associazione un protocollo di comporta-	
	mento dando termine per adeguarvisi.	
	Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale	
	trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'e-	
	sclusione della associata.	
	La delibera di esclusione emanata dal Consiglio nazionale	
	comporta la esclusione di diritto dell'associata anche dal	
	Comitato Regionale.	
	6. Cessata attività o scioglimento.	
	Accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un	
	periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto sciogli-	
	mento dell'associata, il presidente del Comitato Regionale	
	propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della	
	qualità di associata.	
	La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal	
	Consiglio nazionale comporta la cancellazione dell'associata.	
	7. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla resti-	
	tuzione delle quote associative versate né ha alcun diritto	
	sul patrimonio dell'Associazione.	
	Art.17 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione ad ANPAS, le associate che intendono	
	aderire al movimento dovranno presentare domanda per iscritto	
	al Consiglio Regionale, unico organo deputato a presentare la	

	nuova associata al Consiglio Nazionale per l'ammissione, come	
	previsto dallo Statuto nazionale. In tale domanda deve essere	
	anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le	
	norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad os-	
	servare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Re-	
	gionale e dall'Assemblea.	
	2. La delibera di ammissione avverrà solo a seguito della ve-	
	rifica puntuale della documentazione richiesta come da proce-	
	dura nazionale e standard di qualità di ANPAS nazionale.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art. 18 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse ge-	
	nerale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volon-	
	tariato dei propri associati o delle persone aderenti agli	
	enti associati.	
	2. I volontari sono persone fisiche che condividono le fina-	
	lità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la	
	propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà.	
	3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari, associati o non associati, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	

	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	cun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono es-	
	sere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiti-	
	camente documentate per l'attività prestata, previa autoriz-	
	zazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Regionale.	
	6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il vo-	
	lontario è associato o tramite il quale svolge la propria at-	
	tività volontaria.	
	7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.	
	Art. 19 - Delle persone retribuite	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-	
	lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, e-	
	esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funziona-	
	mento e comunque nel rispetto del CTS.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art. 20 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea Regionale;	
	b) il Consiglio Regionale;	

	c) il Presidente Regionale;	
	d) la Direzione Regionale;	
	e) Il Collegio Regionale dei Probiviri;	
	f) l'Organo di Controllo, ove costituito ai sensi dell'art.	
	30 del Codice del Terzo settore;	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei mem-	
	bri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun	
	compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione entro limiti preventivamente sta-	
	biliti.	
	3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Art. 21 - L'Assemblea Regionale degli associati: composizio-	
	ne, modalità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni	
	associata. Le associate che abbiano un numero di soci supe-	
	riore a 1.000 (mille) hanno diritto ad un delegato in più o-	
	gni 1.000 (mille) o frazione di 1.000 (mille).	
	Non possono nominare delegati le associate che siano state	
	sospese ai sensi del Regolamento generale ANPAS o che, avendo	
	ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a	
	sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.	

	2. Non possono altresì nominare delegati le associate che non	
	abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'arti-	
	colo 15 dello statuto per l'anno precedente. Le Associazioni	
	ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con	
	la sottoscrizione della tessera associativa.	
	3. L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei	
	casi previsti dallo statuto.	
	4. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consi-	
	glio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì	
	convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un	
	quarto delle associazioni facenti parte del Comitato.	
	5. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con	
	mail e con PEC Posta elettronica certificata almeno 30 (tren-	
	ta) giorni prima della data fissata.	
	6. Le associate possono farsi rappresentare in assemblea da	
	un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare	
	in assemblea più di una associata.	
	7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e	
	sia loro consentito di seguire la discussione in modo simul-	
	taneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.	
	8. L'Assemblea, in tal caso, si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario,	
	onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	

	sul relativo libro.	
	9. Se nel corso della riunione viene sospeso il collegamento,	
	la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui	
	che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione	
	saranno valide.	
	10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	nominato in sede di riunione assembleare.	
	11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il	
	verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibe-	
	razioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associa-	
	zione.	
	12. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello	
	statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissen-	
	zienti.	
	Art. 22 Assemblea ordinaria: competenze e quorum.	
	1. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	(completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e	
	preventivo si tiene entro la fine del mese di aprile di ogni	
	anno.	
	2. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Con-	
	gresso Nazionale.	
	3. L'Assemblea Regionale:	

	a) elegge e revoca i membri del Consiglio Regionale o laddove	
	sussistano gli obblighi di legge i componenti dell'organo di	
	controllo o l'organo di revisione dei conti, laddove costi-	
	tuiti e il Collegio Regionale dei probiviri;	
	b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di at-	
	tività, su proposta del Consiglio Regionale;	
	b) approva il regolamento dei lavori assembleari e quello de-	
	gli altri organi del Comitato Regionale;	
	c) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un consiglie-	
	re nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per	
	l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in	
	sede di Congresso;	
	d) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina al-	
	tresi, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro	
	il 31 dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi	
	2.500 (duemilacinquecento) soci, a cui si aggiunge un delega-	
	to ogni ulteriori 10.000 (diecimila) soci;	
	e) approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché il bilan-	
	cio sociale del Comitato nei casi e con le modalità previste	
	al raggiungimento delle soglie di legge;	
	f) determina le quote annuali delle associate tenendo conto	
	di quanto dovrà essere versato al livello nazionale e di	
	quanto stabilito dal Regolamento Regionale;	
	g) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli	
	obiettivi dell'ANPAS;	

	h) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e	
	promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	l) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla leg-	
	ge;	
	m) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Re-	
	gionale o da altro organo sociale;	
	n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;	
	o) revoca il Presidente e Vicepresidente regionale;	
	p) approva i regolamenti proposti dal Consiglio Regionale per	
	il funzionamento del Comitato Regionale.	
	4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda	
	convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano	
	presenti almeno un quinto dei delegati.	
	5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Art. 23 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo	

		e dello Statuto;	
		b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;	
		c) delibera in ordine allo svolgimento di attività diverse, su proposta da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.	
		2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
		3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
		Art. 24 - L'Assemblea delle associate: regole di voto	
		1. Ciascuna associata ha diritto ad un solo voto.	
		2. Ciascuna associata può farsi rappresentare nell'assemblea da altra associata mediante delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare sino a un massimo di una associata.	
		3. Per le votazioni si procede di norma con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche	

	sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le per-	
	sone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art. 25 - Il Consiglio Regionale: composizione e durata in	
	carica	
	1. Il Consiglio Regionale è composto da 5 (cinque) a 11 (un-	
	dici) componenti. Tale numero varia in misura di un componen-	
	te ogni nuove dieci associate presenti sul territorio regio-	
	nale (rispetto al numero delle associate iscritte alla data	
	di indizione delle ultime elezioni regionali).	
	2. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al	
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indi-	
	pendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del	
	Codice civile.	
	3. Il consiglio regionale può istituire organismi provinciali	
	o di zona ove tali organismi vengano istituiti ciascun orga-	
	nismo provinciale e/o di zona è rappresentato in Consiglio	
	Regionale da un Consigliere nel rispetto dei limiti stabiliti	
	dall'art 31 Statuto nazionale.	
	4. Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresen-	
	tanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è	
	subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o	
	di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti	
	associate.	
	5. L'Assemblea regionale approva un proprio Regolamento elet-	
	torale che garantisce la rappresentanza degli organismi pro-	

			vinciali e/o di zona qualora costituiti.	
			6. Il Consiglio Regionale dura in carica per quattro anni e	
			si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presi-	
			dente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei	
			consiglieri.	
			Art. 26 - Il Consiglio Regionale: regole di convocazione, di	
			funzionamento e di voto	
			1. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni	
			qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne	
			sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore	
			a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.	
			2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale	
			deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima	
			della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data,	
			l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
			3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
			dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adu-	
			nanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
			4. Il Consiglio Regionale può riunirsi anche mediante video-	
			conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assem-	
			blea.	
			5. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente o, in	
			sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
			presieduto da altro Consigliere nominato tra i presenti.	
			6. Le riunioni del Consiglio Regionale sono legalmente costi-	

	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e	
	le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei ca-	
	si di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si proce-	
	de mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verba-	
	le, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò ap-	
	positamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale",	
	conservato nella sede del Comitato.	
	Art. 27 - Competenze del Consiglio Regionale	
	1. Il Consiglio Regionale è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazio-	
	ne, e in particolare ha il compito di:	
	a) elegge il Presidente;	
	b) su proposta del Presidente, elegge il Vice-Presidente e e-	
	legge gli altri membri della Direzione Regionale di cui de-	
	termina i poteri;	
	c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiet-	
	tivi indicati dagli organismi nazionali;	
	d) ha la gestione finanziaria del Comitato;	
	e) propone all'Assemblea Straordinaria lo svolgimento dei ti-	
	pi di attività diverse, secondarie e strumentali di cui	
	all'art. 6 del CTS;	

	f) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;	
	g) propone al Consiglio nazionale l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;	
	h) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate;	
	i) vigila sul permanere dei requisiti delle associate;	
	j) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 9 dello Statuto nazionale e dell'art. 13 dello Statuto regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale;	
	k) prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;	
	l) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	m) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	n) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	o) redigere gli eventuali regolamenti del Comitato Regionale	

	dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea;	
	p) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i	
	dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	q) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza	
	dal Presidente;	
	r) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure ne-	
	cessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre	
	che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associa-	
	zione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti	
	interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;	
	t) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta at-	
	tuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associa-	
	zione stessa, secondo le norme di Legge.	
	u) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costi-	
	tuzione di organismi provinciali e/o zonali;	
	v) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sul-	
	le deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazio-	
	ne del simbolo associativo, come previsto all'articolo 18	
	dello Statuto nazionale;	
	w) delibera l'accettazione di lasciti, legati e donazioni;	
	x) delibera e pronuncia la decadenza dalle cariche come me-	
	glio indicato all'art. 28 del presente Statuto	
	y) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-	

	buito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'As-	
	semblea e dal CTS.	
	Art. 28 - Perdita e decadenza dalle cariche	
	1. Le cariche sociali si perdono per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Presidente Regionale;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, ina-	
	bilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, inca-	
	pacità ad esercitare uffici direttivi).	
	2. Tutti gli incarichi associativi vengono meno in caso di	
	perdita di appartenenza ad una delle associate, salva l'ap-	
	partenenza all'Organo di Controllo.	
	3. Decade altresì dalla carica di consigliere, il componente	
	che non intervenga a due sedute consecutive senza giustifica-	
	to motivo e quel componente il cui comportamento risulti con-	
	trastante in modo palese e grave con i principi sanciti dal	
	presente Statuto.	
	4. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del	
	CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per	
	qualsiasi ragione, il Consiglio Regionale provvede alla so-	
	stituzione attingendo dalla graduatoria dei votati nell'ulti-	
	ma Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non	
	eletti e a seguire. Qualora non si disponga di tale graduato-	

	ria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'Assem-	
	blea Regionale per la nomina dei nuovi consiglieri a copertu-	
	ra dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero le-	
	gale. Non è ammessa la cooptazione.	
	5. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino al	
	termine naturale del mandato in corso.	
	6. Nel caso in cui venga meno simultaneamente la maggioranza	
	dei Consiglieri regionali si procede a nuove elezioni indette	
	dal Presidente regionale uscente.	
	Art. 29 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante	
	dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in	
	giudizio.	
	2. Il Presidente ha la responsabilità generale della condu-	
	zione e del buon andamento dell'Associazione, ed in partico-	
	lare ha il compito di:	
	a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Asso-	
	ciatione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Regionale previa verifica della loro legitti-	
	mità;	
	c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti,	
	sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da	
	parte del Consiglio Regionale;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il	

	Consiglio Regionale;	
	e) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;	
	3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene so-	
	stituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento	
	di quest'ultimo, spetta al Consiglio Regionale conferire e-	
	spressa delega ad altro Consigliere.	
	Art. 30 - Direzione Regionale	
	1. La Direzione Regionale è composta da tre a nove componenti	
	fra cui il Presidente, e il Vicepresidente. Ad eccezione del	
	Presidente e del Vicepresidente, possono essere eletti compo-	
	menti esterni al Consiglio regionale in misura non superiore	
	ad un terzo della composizione totale della Direzione. Dura	
	in carica per quattro anni salvo decadenza del Presidente Re-	
	gionale, del Consiglio Regionale o revoca.	
	2. Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività	
	ed attua le delibere del Consiglio Regionale.	
	3. Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valuta-	
	zioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissa-	
	zione degli importi annuali delle comuni fonti di finanzia-	
	mento.	
	Art. 31 - L'organo di controllo: composizione, durata in ca-	
	rica e funzionamento	
	1. L'Organo di controllo, qualora nominato per obbligo di	
	legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea,	
	non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi	

	membri deve essere in possesso dei requisiti di cui	
	all'art.2397, c.2, del Codice civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed	
	è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto pre-	
	visto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui	
	cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade	
	automaticamente.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verba-	
	le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	
	sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-	
	gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'As-	
	sociazione.	
	Art. 32 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati	
	nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In	
	particolare, lo stesso deve:	

	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001,	
	qualora applicabili;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concre-	
	to funzionamento;	
	c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato re-	
	dato in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle	
	materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale laddo-	
	ve convocato.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo	
	settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revi-	
	sione legale dei conti, ove composto da revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documen-	
	tazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento	

	del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai	
	Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	Art. 33 - Collegio Regionale dei Probiviri	
	1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre a	
	cinque componenti, che durano in carica quattro anni, e nella	
	sua prima riunione elegge il presidente.	
	2. Esso delibera:	
	a) Sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate	
	e dagli organi del Comitato;	
	b) Sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disci-	
	plinari pronunciati dal Consiglio Regionale.	
	Art. 34 - Revisione legale dei conti	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei	
	casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nomina-	
	re un revisore legale dei conti o una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono	
	possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le	
	loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ri-	
	coprire cariche all'interno dell'associazione.	
	2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art.	
	31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligato-	
	rietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica	
	decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventua-	

		li accordi contrattuali stipulati.	
		Titolo V	
		I libri sociali	
		Art. 35 - Libri sociali e registri	
		1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte	
		negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali	
		obbligatori per legge e, in particolare:	
		a) il libro degli associati o aderenti;	
		b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
		blea;	
		c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
		glio Regionale;	
		d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
		di controllo, qualora questo sia stato nominato;	
		e) il libro delle adunanze e delle deliberazione del Collegio	
		Regionale dei Probiviri;	
		f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
		di revisione, qualora questo sia stato nominato;	
		g) registro dei volontari.	
		Titolo VI	
		Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di e-	
		sercizio.	
		Art. 36 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
		lucro	
		1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	

	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sta-	
	tutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua-	
	le del rapporto associativo.	
	Art. 37 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-	
	mento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti	
	diverse quali:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche ammini-	
	strazioni;	
	g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documenta-	
	te per l'attività di interesse generale prestata, salvo che	
	tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumen-	
	tale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;	

	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.	
	Art. 38 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Regionale deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.	
	3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.	
	4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art. 39 - Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.	
	3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio resi-	

[illegible]